


Prot. n. _____

Spedita il _____

CO.RE.CO. di _____



del 4-9- al 12-9-2011

Deliberazione n. 60

del 10/08/2011

Settore III

COMUNE DI NICOSIA

PROVINCIA DI ENNA

ESTRATTO DELLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: Modifica ed integrazione al Regolamento per l'applicazione dell'Imposta Comunale sugli Immobili

L'anno duemilaundici addì dieci del mese di agosto alle ore

19.10 e seguenti, in Nicosia e nella consueta sala delle adunanze consiliari, a seguito di invito diramato dal Presidente del Consiglio, a mente dell'art. 20 della L.r. 7/92, su propria determinazione richiesta del Sindaco domanda motivata di un quinto dei Consiglieri in carica, si è riunito il Consiglio Comunale in seduta ordinaria/~~presente~~ di _____ convocazione, nelle persone dei Consiglieri Sigg.ri:

N. Ord.	CONSIGLIERI		p	a	N. Ord.	CONSIGLIERI		p	a
1)	FARINELLA	Andrea	X		11)	UGLIAROLO	Ignazio	X	
2)	BONELLI	Luigi Salvatore		X	12)	DE LUCA	Francesco	X	
3)	BRUNO	Fabrizio		X	13)	MARANO	Salvatore	X	
4)	MAIUZZO	Antonino		X	14)	ONESTA	Carmelo	X	
5)	GIACOBBE	Filippo	X		15)	VEGA	Salvatore	X	
6)	CASTELLO	Giuseppe Mario	X		16)	LIANDRO	Sebastiano	X	
7)	SCAFFIDI	Angela		X	17)	CACCIATO	Salvatore		X
8)	SCAVUZZO	Domenico	X		18)	RANDAZZO	Aurelio	X	
9)	SPALLETTA	Filippo	X		19)	PAGANA	Alessandra		X
10)	TUMMINARO	Aldo	X		20)	SABELLA	Antonino	X	

con la partecipazione del Segretario Generale S.Sig. LEONARDI dott. Giovanni assume la Presidenza il Sig. UGLIAROLO Ignazio il quale riconosciuta legale l'adunanza, inizia la trattazione dell'argomento di cui all'oggetto, iscritto al Nr. 3 dell'ordine del giorno.

Partecipano inoltre il Sindaco Sig. CATANIA dott. Antonino, e gli assessori Sigg. COMPOSTO e MURE'

Ai sensi dell'art. 184 ultimo comma dell'Ord. EE.LL. vengono scelti tre scrutatori nelle persone dei consiglieri ONESTA - RANDAZZO e FARINELLA



Il Presidente invita il Consiglio Comunale a passare alla trattazione del punto 3) posto all'ordine del giorno riguardante le modifiche ed integrazioni da apportare al vigente regolamento per la disciplina dell'Imposta Comunale sugli Immobili limitatamente all'art. 11, sulla base di alcune norme specifiche in materia di tributi locali. Invita la dott.ssa Cifalà a relazionare in merito.

La dott.ssa Cifalà rappresenta che l'Amministrazione Comunale ha avvertito l'esigenza di agevolare gli operatori economici che in questo periodo vivono uno stato di disagio e precisamente la modifica riguarda i fabbricati realizzati dalle imprese per la vendita e invenduti.

Il dirigente del II Settore dott. Li Calzi specifica che questa modifica è stata anche sottoposta all'Ufficio Finanziario. La legge non ne impone l'applicazione ma dà la possibilità ai Comuni di ridurre l'aliquota al 4 per mille per un massimo di tre anni. Oggi l'operatore va a pagare il suolo commerciale. Abbiamo verificato che l'entrata per l'ICI rimane invariata. Il Consiglio Comunale, come organo politico, va ad agevolare l'operatore economico ma, nel contempo, si potrebbe avere un nuovo apporto di liquidità, l'operatore economico andrà a pagare per ogni appartamento il 4 per mille se non riesce a venderli. Una volta venduti gli appartamenti, l'acquirente pagherà il 5,70 per mille, qualora non riuscisse a venderli dopo il terzo anno anche l'operatore economico pagherà il 5,70 per mille. Se vuole risparmiare deve andare ad accatastare e quindi l'Ufficio automaticamente programmerà il 4 per mille. per tre anni e in questo modo si andrà a scoprire il sommerso ad evitare accertamenti da parte dell'Ufficio Tributi.

Il cons. Sabella sottolinea che non ha mai visto nessuno che va a fare una richiesta per pagare di più. Ribadisce che non stiamo facendo un favore agli operatori economici, non è vero che andiamo a recuperare dei fondi per il Comune.

Rientra il Presidente che riassume la Presidenza. (15).

Il cons. Giacobbe chiede chiarimenti alla dott.ssa Cifalà e specificatamente:

- 1) se questa modifica ha effetto retroattivo o vale per le future costruzioni;
- 2) quando scatta il tempo per l'agevolazione: dal collaudo o dal collaudo che dovrebbe effettuare il Comune di Nicosia;
- 3) quando decorre l'accertamento.

Il dott. Li Calzi risponde dicendo che ciò che chiede il cons. Giacobbe è previsto dalla normativa vigente, pertanto rinvia il consigliere alla stessa.

Il cons. Giacobbe si chiede se c'è questa agevolazione anche per i locali commerciali, e in considerazione della risposta del dr. Li Calzi, chiede una sospensione di 5 minuti per approfondire la questione anche alla luce della normativa vigente.

Il Presidente sottolinea che dal punto di vista morale la proposta dell'Amministrazione è una proposta accettabile, in una sorta di crisi così profonda dove gli appartamenti non vengano venduti, stiamo diminuendo l'ICI del 5,7 per mille

al 4 per mille e solo per 3 anni e nel momento che subentra l'acquirente pagherà il 5,7 per mille.

Il Sindaco rappresenta che l'Amministrazione Comunale ha stimolato l'Ufficio su questa proposta. Entro il 31 agosto dobbiamo definire le tariffe per la Tarsu e per l'ICI. Crede che vada capito il contesto in cui ci troviamo dove c'è una crisi per i costruttori che lo fanno di mestiere ed agevolare per il costruito non venduto, dall'altro lato staniamo il sommerso, perché è un modo di fare uscire alla luce quanto costruito e potremmo avere un introito del 4 per mille sul costruito e quindi ci assicuriamo una entrata certa. Ringrazia i consiglieri per essere stati presenti.

Il cons. Onesta sottolinea che non è vero che i costruttori costruiscono e non accatastano, perché le banche al fine di concedere dei finanziamenti richiedono l'accatastamento. Se abbassiamo l'ICI non crede che il Comune andrà a perdere.

Il cons. Giacobbe, alla luce delle superiori delucidazioni, ritira la proposta di sospensione lavori consiliari.

Il Presidente, a questo punto, indice la votazione.

Il cons. Giacobbe per dichiarazione di voto: dichiara l'astensione perché sarà il tempo a dargli o meno ragione. E' d'accordo per costruire, ma in un modo ordinato: ci sono delle zone nuove in cui mancano i servizi. Vorrebbe fare una proposta ai costruttori di abbassare i prezzi.

Il cons. Sabella preannuncia il voto favorevole nella considerazione che nel precedente punto abbiamo ridotto del 35% la tassa rifiuti solidi urbani per i commercianti e ora stiamo operando una riduzione del 30% circa in favore degli operatori economici.

Procedutosi alla relativa votazione per alzata e seduta si è avuto il seguente risultato accertato dalla Presidenza con l'assistenza degli scrutatori già nominati: Presenti Nr. 15 – Astenuto Nr. 1 (Giacobbe) – Votanti Nr. 14 - Voti Favorevoli Nr. 14

In dipendenza dei superiori risultati

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la proposta di deliberazione del dirigente incaricato del III° Settore – Ufficio Tributi – su proposta dell'Amministrazione, avente per oggetto: “Modifiche ed integrazioni al Regolamento per l'applicazione dell'Imposta Comunale sugli Immobili”;

VISTO il parere tecnico reso sulla proposta ai sensi dell'art. 53 comma 1° della L.142/90, recepita con L.r. 48/91, come modificata dalla L.r. 30/2000, allegato a far parte integrante del presente provvedimento;

VISTO il parere favorevole del Collegio dei Revisori dei Conti, reso in data 28.07.2011, giusta nota in data 29.07.2011 prot. Nr. 132/R.C. prot. al Nr. 22328;

VISTA la richiesta di espressione di parere inoltrata al Presidente del Consiglio Circoscrizionale di Villadoro in data 26.07.2011 Prot. Nr. 21988;

DATO ATTO che il suddetto Consiglio Circoscrizionale non ha espresso il relativo parere e che può prescindere dallo stesso, trattandosi di richiesta di convocazione con urgenza, giusta quanto stabilito dall'art. 35 del Regolamento per il funzionamento del Consiglio Circoscrizionale;

VISTO il parere favorevole della II Commissione Consiliare Permanente reso in data 10.08.2011 giusta verbale Nr. 14;

RITENUTO dover approvare la superiore proposta;

VISTO l'Ord. EELL. Regione Siciliana e successive modificazioni ed integrazioni;

CON VOTI UNANIMI, come sopra espressi e con l'astensione del consigliere suddetto

D E L I B E R A

- di approvare la proposta del dirigente del III° Settore – Ufficio tributi – su proposta dell'Amministrazione avente per oggetto: “Modifiche ed integrazioni al Regolamento per l'applicazione dell'Imposta Comunale sugli Immobili”;
- di dare atto che, a seguito delle modifiche adottate, il “Regolamento per l'applicazione dell'Imposta Comunale sugli Immobili” di questo Comune si compone di Nr. 20 articoli e viene allegato a far parte integrante del presente provvedimento sotto la lettera “A”.

Il Presidente propone di dichiarare l'atto immediatamente esecutivo, al fine di provvedere agli adempimenti consequenziali, ed indice la votazione.

Il CONSIGLIO COMUNALE con separata votazione, espressa per alzata e seduta, accertata dalla Presidenza con l'assistenza degli scrutatori già nominati: : Consiglieri Presenti Nr. 15 – Astenuto Nr. 1 (Giacobbe) - Votanti Nr. 14 - Voti Favorevoli Nr.14 ad unanimità di voti, dichiara l'atto immediatamente esecutivo, per le motivazioni espresse dal Presidente.



COMUNE DI NICOSIA
Terzo Settore
Ufficio Tributi

Su Proposta dell'Amministrazione

Oggetto: Modifica ed integrazione al Regolamento per l'applicazione dell'Imposta Comunale sugli immobili.

IL DIRIGENTE

Premesso che con deliberazione del consiglio comunale n. 89 del 29/10/1998 e successive modifiche ed integrazioni è stato approvato il regolamento per la disciplina dell'imposta comunale sugli immobili;

Verificata la necessità di aggiornare il Regolamento sulla base dell'introduzione o abrogazione di alcune norme specifiche in materia di tributi locali;

Preso atto che:

- la competenza a disciplinare, con norme regolamentari, la materia della estensione delle agevolazioni Ici spetta solo ai comuni;
- la potestà regolamentare, non solo risulta legittima e prevalente, ma va considerata concretamente il mezzo più idoneo a definire una disciplina stabile e ponderata per le modalità di applicazione del tributo soprattutto in considerazione della rilevanza dei diritti e degli interessi coinvolti;

Visto il comma 2 dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 15 dicembre 1997, il quale impone la comunicazione delle modifiche regolamentari al Ministero dell'Economia e delle Finanze e la loro pubblicazione nella gazzetta ufficiale;

Visto l'art. 59 del D.Lgs 446/97 che disciplina la potestà regolamentare in materia di Imposta Comunale sugli Immobili dei Comuni;

Considerato opportuno integrare l'articolo 11, al fine di introdurre nel nostro territorio l'aliquota agevolata del 4% per le unità immobiliari di nuova costruzione destinate alle vendite per i primi tre anni dalla data di ultimazione dei lavori come più avanti dettagliatamente indicato;

Propone

Al Consiglio Comunale

Di modificare ed integrare, per il motivo espresso in premessa, il vigente Regolamento per la disciplina dell'imposta comunale sugli immobili approvato con deliberazione del consiglio comunale n 89 del 29 ottobre 1998 limitatamente all' articolo 11, come di seguito specificato:

- All'articolo 11 - Agevolazioni

Introdurre il comma 5 con il seguente testo:


- 5 “I fabbricati realizzati per la vendita e non venduti (cosiddetti merce) dalle imprese che hanno per oggetto esclusivo o prevalente dell’attività di costruzione e l’alienazione degli immobili possono beneficiare dell’aliquota agevolata del 4%^o. L’aliquota predetta si applica per un massimo di tre anni dalla data di ultimazione dei lavori. La concessione dell’aliquota agevolata è subordinata alla presentazione di apposita istanza entro il termine di pagamento del saldo dell’imposta con allegata documentazione comprovante l’ultimazione dei lavori. Non possono beneficiare della aliquota agevolata le unità immobiliari oggetto di locazione.

Di dare atto che, a seguito della superiore integrazione, il regolamento d’applicare è quello risultante nel testo allegato, segnato di lettera A);

Di comunicare il presente provvedimento, entro trenta giorni dalla data di avvenuta esecutività, al Ministero dell’economia e delle finanze, ai sensi dell’articolo 52, comma 2, secondo periodo del decreto legislativo n. 446/1997;

Di pubblicare l’avvenuta modifica ed integrazione al presente regolamento:

- mediante avviso sulla Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell’articolo 52, comma 2, secondo periodo, del decreto legislativo n. 446/1997;
- all’Albo Pretorio del Comune, per trenta giorni consecutivi,



Il Dirigente

dott.ssa Salvina Cifalà



COMUNE DI NICOSIA

REGOLAMENTO

PER L'APPLICAZIONE

DELL'IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI

ANNO 2011

- Approvato dal Consiglio Comunale in data 29 ottobre 1998, n. 89 (esecutiva ai sensi dell'articolo 18 comma 6 della legge regionale n. 44/91);
- Modificato con deliberazione del Consiglio Comunale in data 21 gennaio 1999, n. 2;
- Modificato con deliberazione del Consiglio Comunale in data 28 aprile 1999, n. 28;
- Modificato con deliberazione del Consiglio Comunale in data 11 aprile 2007, n. 21;
- Modificato con deliberazione del Consiglio Comunale in data 14 giugno 2010, n. 61;
- Modificato con deliberazione del Consiglio Comunale in data 10/08/2011, n. 60;

INDICE DEL REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'ICI

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO

Art. 2 - AMBITO DI APPLICAZIONE

Art. 3 - SOGGETTI PASSIVI DELL'IMPOSTA

Art. 4 - PRESUPPOSTO DELL'IMPOSTA

Art. 5 - DEFINIZIONE DI FABBRICATO, AREA FABBRICABILE, TERRENO AGRICOLO

TITOLO II - DICHIARAZIONI, DENUNCE E VERSAMENTI

Art. 6 - DICHIARAZIONI E DENUNCE

Art. 7 - VERSAMENTI

TITOLO III - DETERMINAZIONE DELLA BASE IMPONIBILE E ALIQUOTE

Art. 8 - BASE IMPONIBILE

Art. 9 - ALIQUOTE

TITOLO IV - DETRAZIONI, RIDUZIONI, AGEVOLAZIONI ED ESENZIONI

Art. 10 - DETRAZIONI E RIDUZIONI

Art. 11 - AGEVOLAZIONI

Art. 12 - ESENZIONI

TITOLO V - CONTROLLO E VERIFICA

Art. 13 - CONTROLLO E VERIFICA

Art. 14 - LIQUIDAZIONE ED ACCERTAMENTO

Art. 15 - RIMBORSI

TITOLO VI - NORME SANZIONATORIE

Art. 16 - SANZIONI AMMINISTRATIVE

Art. 17 - INTERESSI

TITOLO VII - RISCOSSIONE - MODALITA' DI EFFETTUAZIONE DEI VERSAMENTI

Art. 18 - DIFFERIMENTO O RATEIZZAZIONE DEI VERSAMENTI

TITOLO VIII - DISPOSIZIONI FINALI

Art. 19 - ENTRATA IN VIGORE

Art. 20 - DISPOSIZIONI TRANSITORIE

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente regolamento, adottato nell'ambito della potestà prevista dagli articoli 52 e 59 e nel rispetto dei principi fissati dal comma 1° dell'art. 52 del Decreto Legislativo n. 446 del 15/12/97 disciplina l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili, detta norme antielusive, semplificative e di equità fiscale in materia di Ici. Disciplina, altresì, le procedure di liquidazione e di accertamento dell'imposta e dispone in materia di riscossione.

Art. 2 - AMBITO DI APPLICAZIONE

1. L'imposta è annuale. La sua applicazione è estesa a tutto il territorio comunale.

Art. 3 - SOGGETTI PASSIVI DELL'IMPOSTA

1. L'imposta è dovuta da chiunque persona fisica o giuridica, italiana o straniera, proprietaria di immobili ovvero titolare sugli stessi, del diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie. Per gli immobili concessi in locazione finanziaria, soggetto passivo è il locatario.

Art. 4 - PRESUPPOSTO DELL'IMPOSTA

1. Presupposto per il versamento dell'imposta è il possesso di fabbricati, di aree fabbricabili e di terreni agricoli siti nel territorio del Comune di Nicosia, a qualsiasi uso destinati, ivi compresi quelli strumentali e quelli alla cui produzione o scambio è diretta l'attività dell'impresa.

Art. 5 - DEFINIZIONE DI FABBRICATO, AREA FABBRICABILE, TERRENO AGRICOLO

1. Per fabbricato si intende l'unità immobiliare iscritta o che deve essere iscritta nel catasto edilizio urbano, considerandosi parte integrante del fabbricato l'area occupata dalla costruzione e quella che ne costituisce pertinenza; il fabbricato di nuova costruzione è soggetto all'imposta a partire dalla data di ultimazione di costruzione ovvero, se antecedente, dalla data in cui è utilizzato.

2. Per area fabbricabile si intende l'area utilizzata a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici generali adottati dal Comune, indipendentemente dall'approvazione della regione e dalla adozione di strumenti attuativi dei medesimi, ovvero in base alle possibilità effettive di edificazione determinate secondo i criteri previsti agli effetti dell'indennità di espropriazione per pubblica utilità. Sono considerati, tuttavia, non fabbricabili i terreni posseduti e condotti dai soggetti indicati nel comma 1 dell'art. 9 del D. Lgs. n. 504/92, sui quali persiste l'utilizzazione agro-silvo pastorale mediante

l'esercizio di attività dirette alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura alla funghicoltura e all'allevamento del bestiame.

3. Il Comune, su richiesta del contribuente attesta se un'area sita nel proprio territorio è fabbricabile in base ai criteri stabiliti dal presente articolo.

4. Per terreno agricolo si intende il terreno adibito all'esercizio delle attività indicate nell'art. 2135 c.c., attività esercitate dai soggetti aventi la qualifica di imprenditore agricolo come precisato dagli artt. 2082 e 2083 c.c..

TITOLO II DICHIARAZIONI, DENUNCE E VERSAMENTI

Art. 6 – DICHIARAZIONI

1. A decorrere dalla data di effettiva operatività del sistema di circolazione e fruizione dei dati catastali di cui all'art. 37, comma 54, del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, accertata mediante provvedimento del direttore dell'Agenzia del Territorio, viene soppresso l'obbligo di presentazione della dichiarazione di cui all'art. 10, comma 4 del decreto legislativo n. 504/1992;

2. Resta in ogni caso fermo, per il contribuente, l'obbligo di presentare la dichiarazione nei seguenti casi:

a) quando gli elementi rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta dipendano da atti per i quali non si applicano le procedure telematiche di cui all'art. 3 bis, del decreto legislativo n. 463/1997 (modello unico informatico);

b) presenza di riduzione d'imposta.

Art. 7 – VERSAMENTI

1. I soggetti passivi devono effettuare il versamento dell'imposta nei tempi e nei modi previsti dal comma 2 dell'art. 10, del D.Lgs. n. 504/92 e successive modificazioni.

2. Si considerano regolarmente eseguiti da un contitolare anche per conto degli altri purchè il versamento rispecchi la totalità dell'imposta relativa alla proprietà.

3. L'imposta è dovuta, dai soggetti indicati all'art. 3 per anni solari ovvero per i mesi dell'anno nei quali si è protrato il possesso; a tal fine si computa per intero il mese di 31 giorni quando il possesso si è protrato per 16 giorni; si computa per intero il mese di 30 giorni quando il possesso si è protrato per 15 giorni; si computa per intero il mese di febbraio quando il possesso si è protrato per 15 giorni.

4. I versamenti non devono essere eseguiti quando l'imposta risulta inferiore a € 2,50.

5. I versamenti sono effettuati dal soggetto passivo tramite apposito bollettino di conto corrente postale reperibile presso l'Ufficio Tributi del Comune, o mediante l'utilizzo del modello F24.

TITOLO III DETERMINAZIONE DELLA BASE IMPONIBILE E ALIQUOTE

Art. 8 - BASE IMPONIBILE

1. Base imponibile dell'imposta è il valore degli immobili descritti agli artt. 4 e 5 del presente regolamento.

2. Per i fabbricati la base imponibile è determinata dall'applicazione dei commi 2 - 3 - 4 dell'art. 5 del D. Lgs. n. 504/92.

3. Per le aree fabbricabili la base imponibile è determinata dall'applicazione del comma 5, dell'art. 5 del D. Lgs. n. 504/92.

4. Al fine di limitare l'attività contenziosa il Comune determina tramite l'UTC periodicamente e per zone omogenee i valori venali in comune commercio delle aree fabbricabili.

5. Non sono sottoposti a rettifica i valori delle aree fabbricabili indicati dal soggetto passivo, se non inferiori a quello determinato secondo i criteri stabiliti nelle forme di cui al comma precedente.

6. In caso di utilizzazione edificatoria dell'area di demolizione di fabbricato, di interventi di recupero a norma dell'art. 31, comma 1, lettere C, D, ed E della L. n. 457 del 5/8/78, la base imponibile determinata mediante applicazione dell'art. 5 comma 6 del D. Lgs. n. 504/92 e in conformità alle indicazioni fornite dal Comune, in relazione al valore delle aree fabbricabili, con la procedura descritta. nel presente articolo.

7. Per i terreni agricoli la base imponibile è determinata dall'applicazione del comma 7, dell'art. 5 del D. Lgs. n. 504/92.

Art. 9 - ALIQUOTE

1. Entro la data di approvazione del bilancio di previsione annuale, l'organo Comunale competente stabilisce l'aliquota, in misura unica o differenziata, relativa all'imposta per l'anno successivo ovvero per l'anno in riferimento al quale viene approvato il bilancio di previsione annuale, avendo riguardo alle necessità di Bilancio e ai criteri di equità fiscale.

TITOLO IV DETRAZIONI, RIDUZIONI, AGEVOLAZIONI ED ESENZIONI

Art. 10 - DETRAZIONI E RIDUZIONI

1. Con la medesima deliberazione descritta all'art. 9 del presente regolamento dovranno essere stabilite le detrazioni in aumento rispetto alle previsioni di legge e le eventuali maggiorazioni riduzioni d'imposta per il possessore o titolare di altro diritto reale sull'abitazione principale.

2. In aggiunta alle fattispecie di abitazione principale, considerate tali per espressa previsione legislativa (abitazione nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale di godimento o in qualità di locatario finanziario, e i suoi familiari dimorano abitualmente e certificata anagraficamente, unità immobiliare, appartenente a cooperativa edilizia a proprietà indivisa, adibita a dimora abituale del socio assegnatario; alloggio regolarmente assegnato dall'Istituto Autonomo Case Popolari, unità immobiliare posseduta nel territorio del Comune a titolo di proprietà o di usufrutto da cittadino italiano all'estero per ragioni di lavoro, a condizione che non risulti locata), ai fini dell'aliquota ridotta e/o della detrazione d'imposta sono equiparate all'abitazione principale:

a) due o più unità immobiliari contigue, occupate ad uso abitazione dal contribuente e dai suoi familiari, a condizione che venga comprovato che è stata inoltrata all'UTE

regolare richiesta di variazione ai fini della unificazione catastale delle unità medesime. In tal caso, l'equiparazione all'abitazione principale decorre dalla stessa data in cui risulta essere stata presentata la richiesta di variazione.

3. Ai fini dell'applicazione della riduzione alla metà dell'imposta prevista dall'art. 8, comma 1, del D. Lgs. n. 504/92, per inagibilità si intende il degrado fisico sopravvenuto (fabbricato diroccato, pericolante, fatiscente) non superabile con interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria.

A titolo esemplificativo si considerano inagibili quei fabbricati nei quali:

a) il solaio ed il tetto di copertura presentano lesioni tali da costituire pericoli a cose o persone, con rischi di crollo;

b) muri perimetrali o di confine presentano gravi lesioni tali da costituire pericolo a cose o persone, con rischi di crollo parziale o totale.

4. Sono altresì considerati inagibili gli edifici per i quali è stata emessa ordinanza sindacale di demolizione o di ripristino atta ad evitare danni a persone o cose.

Art. 11 - AGEVOLAZIONI

1. Agli effetti dell'applicazione delle agevolazioni in materia di Ici, si considerano parti integranti dell'abitazione principale le sue pertinenze, anche se distintamente iscritte in catasto. L'assimilazione opera a condizione che il proprietario o titolare di diritto reale di godimento, anche se in quota parte, dell'abitazione nella quale abitualmente dimora sia proprietario o titolare di diritto reale di godimento, anche se in quota parte, della pertinenza e che questa sia durevolmente ed esclusivamente asservita alla predetta abitazione.

2. Si considerano pertinenze dell'abitazione principale le unità immobiliari classificate o classificabili nelle categorie catastali C/2, C/6 o C/7 (a titolo esemplificativo: garage, box, posto auto, cantina) destinate ed effettivamente utilizzate in modo durevole a servizio dell'abitazione, anche se distintamente iscritte in catasto. L'assimilazione opera limitatamente ad una unità immobiliare, alle seguenti condizioni:

a) che la pertinenza, anche se collocata in una diversa particella catastale, insista sul territorio comunale e non risulta asservita ad altra unità appartenente al medesimo od altro soggetto;

b) che il proprietario o il titolare di diritto reale di godimento, anche se in quota parte, o il locatario finanziario dell'abitazione nella quale abitualmente dimora e possiede la residenza anagrafica, sia proprietario o titolare di diritto reale di godimento, anche se in quota parte, o locatario finanziario della pertinenza.

3. Resta fermo che l'abitazione principale e le sue pertinenze continuano ad essere unità immobiliari distinte e separate, ad ogni altro effetto stabilito nel D. Lgs. n. 504/92, ivi compresa la determinazione, per ciascuna di esse, del proprio valore secondo i criteri previsti nello stesso decreto legislativo. Resta, altresì, fermo che la detrazione spetta soltanto per l'abitazione principale, traducendosi, per questo aspetto, l'agevolazione di cui al comma 3 nella possibilità di detrarre dall'imposta dovuta per le pertinenze la parte dell'importo della detrazione che non ha trovato capienza in sede di tassazione dell'abitazione principale.

4. Le disposizioni di cui ai precedenti commi si applicano anche alle unità immobiliari, appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari.

5. I fabbricati realizzati per la vendita e non venduti (cosiddetti merce) dalle imprese che hanno per oggetto esclusivo o prevalente dell'attività di costruzione e l'alienazione

degli immobili possono beneficiare dell'aliquota agevolata del 4%^o. L'aliquota predetta si applica per un massimo di tre anni dalla data di ultimazione dei lavori. La concessione dell'aliquota agevolata è subordinata alla presentazione di apposita istanza entro il termine di pagamento del saldo dell'imposta con allegata documentazione comprovante l'ultimazione dei lavori. Non possono beneficiare della aliquota agevolata le unità immobiliari oggetto di locazione.

Art. 12 - ESENZIONI

1. "Sono esenti dall'imposta i seguenti immobili, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono le condizioni prescritte:
 - a) gli immobili posseduti dallo Stato, dalle Regioni, dalle Province, dai Comuni, dalle comunità montane, dai consorzi fra detti enti, dalle comunità sanitarie locali, dalle istituzioni sanitarie pubbliche di cui all'art. 41 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, dalle camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali;
 - b) gli immobili di cui il comune è proprietario, ovvero titolare dei diritti di usufrutto, di uso, di abitazione o di enfiteusi sugli stessi, quando la loro superficie insiste interamente o prevalentemente sul suo territorio;
 - c) i fabbricati classificati o classificabili nelle categorie catastali da E/1 a E/9;
 - d) i fabbricati con destinazione a usi culturali, quando al possessore non derivi alcun reddito, di cui all'art. 5 bis D.P.R. 26 settembre 1973, n. 601 e successive modificazioni;
 - e) i fabbricati destinati esclusivamente all'esercizio del culto, purché compatibile con le destinazioni degli articoli 8 e 19 della Costituzione e loro pertinenze;
 - f) i fabbricati di proprietà della Santa Sede indicati negli articoli 13, 14, 15 e 16 del Trattato Lateranense, sottoscritto l'11/2/1929 e reso esecutivo con Legge 27 marzo 1929, n. 810;
 - g) i fabbricati appartenenti agli Stati esteri e alle organizzazioni internazionali per i quali è prevista l'esenzione dall'imposta locale sul reddito dei fabbricati in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia;
 - h) i fabbricati che, dichiarati inagibili o inabitabili, sono stati recuperati al fine di essere destinati alle attività assistenziali di cui alla Legge 5 febbraio 1992, n. 104, limitatamente al periodo in cui sono adibiti direttamente allo svolgimento delle attività predette, quando al possessore non derivi alcun reddito;
 - i) i terreni agricoli ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell'art. 15 legge 27 dicembre 1977, n. 984;
 - j) gli immobili posseduti ed utilizzati dai soggetti di cui all'art. 87, comma 1, lettera c, del Testo Unico delle imposte sui redditi, approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 e successive modificazioni, destinati esclusivamente allo svolgimento di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, culturali, ricreative e sportive, nonché delle attività di cui all'art. 16, lettera a, della Legge 20 maggio 1985, n. 222 a condizione che le medesime non abbiano esclusivamente natura commerciale. L'esenzione anzidetta si applica soltanto ai fabbricati, a condizione che gli stessi, oltre che ad essere utilizzati, siano anche posseduti dall'Ente non commerciale utilizzatore;
2. L'esenzione disposta dall'art. 7, comma 1, lettera i) del decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 504, si intende applicabile alle attività indicate nella medesima lettera che non abbiano esclusivamente natura commerciale; la qualifica di ente non commerciale, non

avente per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali, è determinata in conformità a quanto disposto dagli articoli 143, 148 e 149 del D.P.R. 917/1986;

3. Il diritto all'esenzione è subordinato alla presentazione al Comune da parte dell'ente non commerciale di apposita autocertificazione, vistata dall'organo di controllo, attestante la sussistenza dei requisiti con allegazione dello statuto e periodicamente del rendiconto economico e finanziario secondo le disposizioni statutarie onde comprovare l'assenza delle condizioni che ai sensi dell'art 149 del D.P.R. 917/1986, comportano la perdita della qualifica di ente non commerciale.'

TITOLO V CONTROLLO E VERIFICA

Art. 13 - CONTROLLO E VERIFICA

1. Il Comune controlla le dichiarazioni e le denunce presentate ai sensi dell'art. 6 del presente regolamento.

2. Per le attività di verifica e controllo di dichiarazioni e versamenti il Comune esercita i poteri di cui all'art. 11 comma 3, del D. Lgs. n. 504/92.

3. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio, i provvedimenti istruttori, di rimborso e sanzionatori possono essere notificati mediante raccomandata A.R..

4. Ai sensi dell'articolo 59, comma 1, lettera p) del decreto legislativo n. 446/97 sono attribuiti compensi incentivanti al personale degli uffici tributari.

5. Ai sensi dell'articolo 3, comma 57 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, i compensi incentivanti al personale degli uffici tributari sono finanziati da una percentuale del gettito d'imposta comunale.

6. La percentuale di cui al comma precedente è fissata, per l'anno 2004, nella misura del 2% del gettito Ici di cui l'1,50% è destinato al personale degli uffici tributari del comune quali incentivi alla produttività, all'attività di accertamento, al contrasto dell'evasione tributaria e alla gestione del contenzioso. Tali compensi sono destinati ad incrementare il fondo per il miglioramento dei servizi o istituti analoghi previsti dai contratti collettivi nazionali di lavoro e sono erogati, nel quadro della contrattazione decentrata, al personale degli uffici tributari quali incentivi alla produttività, all'attività di accertamento, al contrasto dell'evasione tributaria e alla gestione del contenzioso. Il restante 0,50% è destinato all'acquisto di attrezzature informatiche, al collegamento con banche dati, alla formazione del personale e ad ogni altro strumento o iniziativa finalizzata ad incrementare l'efficienza dei servizi tributari comunali.

7. I compensi incentivanti di cui al punto 6. assorbono il fondo per il lavoro straordinario degli uffici tributari.

8. Per gli esercizi finanziari successivi al 2004, gli importi percentuali di cui al comma 6. Sono stabiliti, annualmente, con determinazione sindacale prima dell'approvazione del bilancio di previsione, sentita la Commissione dei capigruppo consiliari e il Dirigente preposto agli uffici tributari.

Art. 14 - LIQUIDAZIONE ED ACCERTAMENTO

1. A seguito di controllo e verifica di cui all'art. 13 il Comune provvede a correggere gli errori e calcola l'imposta di sua competenza con i seguenti provvedimenti:

a) *avviso di accertamento in rettifica* delle dichiarazioni incomplete o infedeli come anche dei parziali o dei ritardati pagamenti (effettuati oltre il termine di scadenza senza ravvedimento);

b) *avviso di accertamento d'ufficio* per le omesse dichiarazioni o per gli omessi versamenti; tramite notifica al contribuente entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quelli in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati a mezzo di un avviso motivato.

2. Qualora, a seguito di controllo, verifica e correzione di errori materiali, accerta infedeltà, incompletezza, inesattezza di dichiarazione o denuncia, provvede alla notifica dell'avviso di accertamento, ovvero provvede all'accertamento d'ufficio nel caso di omessa presentazione in applicazione di quanto previsto dal comma 2, art. 11 del D. Lgs. n. 504/92.

3. Si applicano, in quanto compatibili le norme relative all'istituto dell'accertamento con adesione del contribuente, sulla base dei criteri stabiliti dal D. Lgs. 19/6/1997, n. 218.

4. Tutti i servizi comunali (Ufficio Anagrafe, Ufficio Tecnico, Ufficio Commercio), ciascuno per le proprie competenze, sono tenuti ad inviare all'Ufficio Tributi: variazioni anagrafiche, concessioni edilizie, certificati di agibilità o abitabilità, inizio e fine lavori, rilascio o variazioni di licenze commerciali e/o qualsiasi altra documentazione cartacea od informatica, necessaria all'esercizio corretto del potere di accertamento, ivi compresi i necessari collegamenti informatici alle rispettive banche dati, ai fini dell'interesse superiore dell'Ente, necessari all'espletamento delle attività accertative, per garantire il corretto gettito nel rispetto dei principi di equità fiscale e di salvaguardia della correttezza delle entrate.

Art. 15 - RIMBORSI

1. Il contribuente può richiedere il rimborso delle somme versate e non dovute entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione. La richiesta di rimborso deve essere motivata, sottoscritta e corredata dalla prova dell'avvenuto pagamento della somma della quale si chiede la restituzione. Entro 180 giorni dalla presentazione dell'istanza di rimborso il funzionario responsabile procede all'esame della medesima e notifica, il provvedimento di accoglimento, totale o parziale, ovvero di diniego.

2. Ai sensi dell'art. 59, comma 1, lettera f, del D. Lgs. n. 446 del 15/12/97 è possibile richiedere ed ottenere il rimborso dell'imposta pagata per quelle aree che successivamente ai versamenti effettuati siano divenute inedificabili. In particolare, la dichiarazione di inedificabilità delle aree deve conseguire da atti amministrativi approvati da questo Comune, quali le varianti apportate agli strumenti urbanistici generali ed attuativi che abbiano ottenuto l'approvazione definitiva da parte degli organi competenti, nonché da vincoli, istituiti ai sensi delle vigenti leggi nazionali e regionali che impongano inedificabilità dei terreni per i quali è stata corrisposta l'imposta. Condizione indispensabile affinché si abbia diritto al rimborso è che:

a) non siano state rilasciate concessioni e/o autorizzazioni edilizie per l'esecuzione di interventi di qualunque natura sulle aree interessate, ai sensi dell'art. 31, comma 10, della Legge 17/8/1942, n. 1150 e successive modificazioni ed integrazioni;

b) non siano state intraprese azioni, ricorsi o quant'altro avverso l'approvazione delle varianti allo strumento urbanistico generale e attuativo, né azioni, ricorsi o quant'altro avverso la legge nazionale o regionale che ha istituito il vincolo di inedificabilità sulle aree interessate;

c) che le varianti agli strumenti urbanistici generali ed attuativi abbiano ottenuto l'approvazione definitiva da parte degli organi competenti e che i vincoli di inedificabilità istituiti sulle aree interessate conseguono da norme di legge approvate definitivamente.

3. La procedura di rimborso si attiva sulla base di specifica, motivata richiesta da parte del contribuente interessato il quale deve accettare le condizioni sopra richiamate, secondo le modalità e quanto previsto dall'art. 13 del D. Lgs. n. 504/92 .Il rimborso compete per un periodo non eccedente i cinque anni.

TITOLO VI NORME SANZIONATORIE

Art. 16 - SANZIONI AMMINISTRATIVE

1. Nei casi di omessa presentazione della dichiarazione o denuncia ovvero di dichiarazione o denuncia infedele si applicano le sanzioni di cui all'art. 14 commi 1 e 2 del D. Lgs. n. 504/92, modificato dal D. Lgs. n. 473/97.

2. Le sanzioni sono ridotte nella misura e con le modalità di cui al comma 4 dell'articolo citato nel comma che precede.

3. Nelle ipotesi di omissioni o errori non incidenti sull'ammontare dell'imposta si applicano le sanzioni di cui all'art. 14, comma 3 del D. Lgs. n. 504/92, modificato dal D. Lgs. n. 473/97.

4. Il Funzionario Responsabile del tributo a norma dell'art. 7 del decreto legislativo del 18 dicembre 1997 n. 472 determina la sanzione da irrogare per ciascuna tipologia di violazione e per ogni singolo caso, previa valutazione di tutti i dati ed elementi in suo possesso (condizioni esimenti o aggravanti legati alla personalità dell'autore, alle sue condizioni economico-sociali ed ai suoi precedenti fiscali).

5. Nell'atto di irrogazione della sanzione il Funzionario Responsabile, oltre ad indicare i fatti attribuiti al trasgressore, gli elementi probatori, le norme applicate ed i criteri utilizzati, motiva anche eventuali deroghe ai criteri di irrogazione delle sanzioni che hanno condotto ad una diversa determinazione della stessa.

Art. 17 - INTERESSI

1. Sulle somme dovute a titolo di imposta comunale sugli immobili si applicano gli interessi di mora con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.

2. Gli interessi nella stessa misura spettano al contribuente dalla data dell'eseguito versamento.

TITOLO VII RISCOSSIONE MODALITA' DI EFFETTUAZIONE DEI VERSAMENTI

Art. 18 - DIFFERIMENTO O RATEIZZAZIONE DEI VERSAMENTI

1. Con deliberazione della Giunta Comunale i termini ordinari di versamento dell'imposta possono essere sospesi e differiti per tutti o per categorie di soggetti passivi interessate da gravi calamità naturali.

TITOLO VIII DISPOSIZIONI FINALI

Art. 19 - ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente provvedimento entra in vigore il primo gennaio 2011. Per quanto non previsto da questo regolamento si applicano le disposizioni contenute nel Decreto Legislativo 30 dicembre 1992 n. 504 e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 20 – DISPOSIZIONI TRANSITORIE

1. Fino alla data di effettiva operatività del sistema di circolazione e fruizione dei dati catastali di cui al precedente articolo 6, accertata mediante provvedimento del Direttore dell'Agenzia del Territorio, resta fermo, per il contribuente, l'obbligo di presentare la dichiarazione prevista dall'articolo 10, comma 4, del decreto legislativo n. 504/1992.



Città di Nicosia

COMUNE DI NICOSIA

PROVINCIA DI ENNA

Allegato alla deliberazione

G.M. ovv. C. C. n. 60 del 10-08-2011

OGGETTO: Proposta di deliberazione avanzata dal III Settore, relativa a:
MODIFICA ED INTEGRAZIONE AL REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA
COMUNALE SUGLI IMMOBILI.

PARERI

(resi ai sensi dell'art. 53 comma 1 della l.r. 48/91, nel testo sostituito dall'art. 12 della l.r. 23/12/00 n.30)

Parere in ordine alla regolarità tecnica:

FAVOREVOLE

Nicosia, lì 25 Luglio 2011



Il responsabile del Settore
D.ssa Savina ZIFALA'

Parere in ordine alla regolarità contabile:

Si attesta la copertura finanziaria dell'impegno di cui alla deliberazione in oggetto, con imputazione della spesa di €. _____ al Capitolo _____ del bilancio per L'esercizio _____, cui corrisponde in entrata il capitolo _____.

Nicosia, lì _____

Il responsabile di Ragioneria

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE

f.to L. BONELLI

IL CONSIGLIERE ANZIANO

f.to A. FARINELLA

IL SEGRETARIO GENERALE S.

f.to G. LEONARDI

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Sulla relazione del Messo Comunale, certifico che la presente deliberazione è stata pubblicata per affissione all'Albo Pretorio del Comune il 04-09-2011, giorno festivo successivo alla data di emissione della deliberazione e per la durata di gg. 15 consecutivi, e che nessuna opposizione è stata presentata a questa Segreteria.

IL MESSO COMUNALE

f.to _____

IL SEGRETARIO GENERALE

f.to _____

Estratto conforme all'originale da servire per uso amministrativo.

IL SEGRETARIO GENERALE

Nicosia, 31-08-2011

IL SOTTOSCRITTO SEGRETARIO GENERALE CERTIFICA CHE la presente deliberazione:

- è divenuta esecutiva il _____ non essendo soggetta a controllo e non essendo pervenuta richiesta di controllo ai sensi dell'art.4 comma 2° della L.r. 23/97;
- è divenuta esecutiva non avendo il CO.RE.CO. di ENNA/PALERMO riscontrato vizi di legittimità (art.18, comma 6°) Dec. n. _____ Prot. n. _____ del _____;
- il CO.RE.CO. di ENNA/PALERMO ha restituito la delibera con Dec. n. _____ Prot. n. _____ del _____ in quanto non soggetta a controllo tenuto conto che lo stesso non risulta richiesto;

IL SEGRETARIO GENERALE

f.to _____

La presente è stata dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 12/16 della L.r. 44/91.

IL SEGRETARIO GENERALE S.

Li, 10-08-2011

f.to G. LEONARDI